

Indicazioni in merito alle misure di sicurezza per le attività nei soggiorni socio-educativi e nei servizi conciliativi per la fascia 3 mesi-17 anni, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19

Premessa

A seguito della cessazione dello stato di emergenza, con decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, al quale si rinvia <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>, sono definite, anche con riferimento ai soggetti in oggetto, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, pur perseverando le azioni volte allo svolgimento in sicurezza delle attività educative per minori in età 3 mesi /17 anni.

Nei servizi erogati dai soggetti in oggetto, nei casi in cui il contatto fisico costituisca un elemento che contraddistingue la relazione tra pari e con gli adulti di riferimento e che si renda difficile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso delle mascherine fra i minori, allora diventa fondamentale tener conto del contesto strutturale e organizzativo, in cui l'esigenza di un servizio in presenza deve coniugarsi con la prudenza sanitaria necessaria.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 24 del 2022, con la fine dello stato di emergenza i soggetti in oggetto sono comunque tenuti, in ogni caso fino 15 settembre 2022 a garantire le seguenti misure di sicurezza volte a contenere la diffusione del contagio da virus Covid-19.

1) MISURE DI SICUREZZA VALIDE FINO AL 15 SETTEMBRE 2022

a) Accesso e permanenza nella struttura

L'accesso e la permanenza dei minori e del personale nella struttura sono consentiti solo in assenza di positività accertata al Covid-19 e in assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore ai 37,5°C. Qualora i sintomi si presentassero successivamente all'ingresso a scuola/struttura, vanno applicate le misure già previste nei Documenti Valutazione Rischi (DVR) delle scuole/strutture per la gestione dei casi sospetti Covid-19 e adeguatamente trattate secondo le disposizioni sanitarie previste.

Il controllo della temperatura per fornitori e soggetti esterni è demandato alla responsabilità del singolo per cui non risulta più necessaria la rilevazione da parte del personale della struttura e la relativa registrazione sull'apposito modulo; similmente decade l'obbligo di firma e registrazione quotidiana della propria temperatura da parte del personale.

L'accoglienza e il ricongiungimento rimangono momenti particolarmente delicati per questo è importante mantenere, fra le indicazioni fornite ai genitori, l'accesso alla struttura con raccomandazione di indossare la mascherina chirurgica e il contenimento degli assembramenti. Possono essere ripristinate le abituali modalità di accoglienza dei minori e accompagnatori, quindi senza necessità di entrate e percorsi e orari differenziati.

b) Sanificazione ordinaria e straordinaria

La sanificazione ordinaria quotidiana degli ambienti e la sanificazione straordinaria costituiscono due elementi fondamentali nel contrasto alla diffusione del Covid-19. Per quanto riguarda le modalità e i prodotti per la sanificazione ordinaria si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Per quanto riguarda la sanificazione straordinaria, premesso che deve essere rapida, flessibile e gestita in tempi certi, si richiamano alcune indicazioni generali a seguito di caso confermato di positività in struttura:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o più da quando la persona positiva è stata

- presente in struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- può essere effettuata dal personale della struttura già impiegato per la sanificazione ordinaria;
- devono essere presi in considerazione tutti gli ambienti chiusi, a uso esclusivo, in cui il caso Covid-19 positivo ha soggiornato in modo stabile.

Tutte le operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria devono continuare ad essere tracciate in apposito registro regolarmente aggiornato in base al cronoprogramma definito; uno specifico cronoprogramma deve essere previsto per i servizi igienici.

c) Aerazione dei locali

E' necessario garantire un adeguato e costante ricambio d'aria, mediante la ventilazione naturale, spalancando completamente le finestre almeno 5 minuti ogni ora, o forzata - in questo caso assicurandosi di mantenere condotte dell'aria e filtri puliti e sanificati - , di tutti gli ambienti tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza degli ambienti e degli spazi, del numero di persone che fruiscono degli stessi. Adeguata aerazione deve essere garantita anche ai servizi igienici mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni.

d) Igiene personale

Deve proseguire la pratica dell'igienizzazione delle mani garantendo la messa a disposizione di erogatori di prodotti igienizzanti. Risulta inoltre determinante educare i minori all'importanza di una corretta igiene personale.

e) Uso dispositivi di protezione

Per gli utenti dei servizi

Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva non è richiesto per l'attività socio educativa svolta all'aperto la quale deve essere comunque organizzata in modo da evitare forme di assembramento.

Per minori in età dai 6 ai 17 anni, è raccomandato in ogni caso l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggior efficacia protettiva nelle situazioni con potenziale rischio di assembramento anche per le attività svolte all'aperto.

Si prescrive l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva per l'attività socio educativa svolta nei locali al chiuso fatta eccezione per:

- 1) i minori fino ai sei anni di età;
- 2) i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi adeguatamente certificate;
- 3) lo svolgimento delle attività ludico, motorie e/o sportive svolte sia all'aperto che al chiuso;
- 4) lo svolgimento delle attività legate al consumo dei pasti e al riposo/ pernottamento che devono comunque essere organizzate dall'ente evitando forme di assembramento.

Non è ammesso l'uso di dispositivi di comunità autoprodotti.

Per gli operatori dei servizi

Per il personale impiegato nei servizi (anche volontario), fino al 31 agosto 2022, fatte salve diverse successive indicazioni, vige l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva, nei locali ove si svolge il servizio al chiuso. Per i servizi conciliativi erogati presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell'erogazione dei servizi, se erogati al chiuso, vige l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di

protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva, anche per tutti i familiari maggiorenni della risorsa professionale presenti durante l'erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina FFp2 senza valvola esso è legato a condizioni particolari che vengono qui richiamate:

- indicazione specifica del medico competente;
- in presenza di minori con disabilità tale per cui non è possibile garantire il distanziamento fisico;
- nella gestione di minori che manifestano sintomi respiratori (o suggestivi Covid-19) e temperatura corporea superiore ai 37,5°;
- nella gestione dei casi positivi;
- nel regime di auto-sorveglianza.

f) Gestione dei casi positivi al Covid-19

A tutto il personale dei servizi in oggetto si applica il regime di auto-sorveglianza, cioè in presenza di sintomi o di febbre, il personale è tenuto a indossare la mascherina FFp2 senza valvola e a fare un tampone molecolare, antigenico o autosomministrato.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i minori e gli educatori, l'attività prosegue in presenza per tutti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFp2 senza valvola per dieci giorni consecutivi a partire dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno.

I casi di contagio sono gestiti secondo le consuete procedure di gestione, in collaborazione con APSS e con il referente Covid del servizio. Qualora i genitori di un bambino o i suoi conviventi risultassero positivi al Covid-19 si raccomanda alle famiglie di tenere i minori a casa in regime di autosorveglianza fino alla negatività riscontrata del componente il nucleo familiare interessato.

Il rientro in struttura di minori guariti non è più subordinato alla presentazione di certificato medico ma è necessario un test molecolare o antigenico con esito negativo .

Inoltre per i servizi:

- domiciliari rivolti a minori con età tre mesi – tre anni (baby sitter) erogati presso il luogo di residenza abituale del minore, in presenza di positività del/dei minori o dell'educatore (baby sitter) il servizio dovrà essere sospeso;
- conciliativi erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell'erogazione dei servizi, in presenza di positività dell'educatore o di un familiare convivente dello stesso il servizio dovrà essere sospeso.

g) consumo dei pasti e riposo/ pernottamento a carattere residenziale

Pasto: la somministrazione ed il consumo del pasto potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Riposo/pernottamento a carattere residenziale: non sono previste specifiche prescrizioni rispetto alle capienze nelle stanze in struttura o tende.

Per entrambe le routines (pasto e sonno), si conferma, la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il distanziamento interpersonale e l'attenzione ad evitare assembramenti. Permane la necessità di un'adeguata aerazione, un'accurata pulizia degli ambienti e igienizzazione delle mani.

h) Uscite

I gestori dei servizi in oggetto, nell'esercizio della loro autonomia, possono valutare la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite e viaggi. Qualora le attività prevedano l'utilizzo di mezzi di trasporto, possono essere impiegati sia mezzi dedicati sia mezzi di linea, nel rispetto delle indicazioni e delle misure previste per il contenimento dei contagi.

i) Stabilità del gruppo/sezione

È superata la stabilità del cosiddetto “gruppo bolla”. Sono quindi riattivati i momenti di relazione/presenza fra minori/ragazzi di gruppi diversi durante tutto l’arco della giornata.

È superato il vincolo numerico di volontari e/o ragazzi in alternanza scuola lavoro o tirocinio, in affiancamento all’operatore responsabile del gruppo.

Si ribadisce che per gli Enti che erogano attività mediante Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, l’unica possibilità di avvalersi di personale maggiorenne volontario, che possa gestire autonomamente il gruppo, è mediante la collaborazione con enti e progetti di servizio civile o avvalendosi di soci volontari dell’ente stesso. Tutte le risorse professionali, ivi compresi i volontari, dovranno essere coperti da adeguate polizze infortuni e RCT.

l) Criteri per i rapporti numerici tra personale e minori

- A) Servizi di cura e di educazione in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) – 1 operatore ogni 6 minori fino ai 18 mesi, 1 operatore ogni 9 minori dai 18 ai 36 mesi;
- A1) Servizi domiciliari per minori con età tre mesi – tre anni (baby sitter) erogati presso il luogo di residenza abituale del minore – 1 operatore per massimo 6 minori;
 - A2) Servizi conciliativi erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell’erogazione dei servizi, ma con un numero massimo di minori pari a 6 (sei) compresi i figli dell’operatore di conciliazione se presenti durante l’orario di apertura del servizio e se di età inferiore a quattordici anni - 1 operatore per massimo 6 minori;
 - A2) Servizi di Asilo Nido Aziendale in favore di minori con età tre mesi – tre anni;
- B) Servizi di educazione in favore di minori con età tre – sei anni - 1 operatore ogni 15 minori;
- C) Servizi di educazione in favore di minori con età 6-17 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) - 1 operatore ogni 22 minori.

m) Referente aziendale covid

Si mantiene la necessità si individuare all’interno di ogni organizzazione la figura del referente aziendale covid, preventivamente ed adeguatamente formato. A tal fine è valida la formazione covid già fruita dagli operatori nel corso degli anni passati.

n) Interpretazione autentica

L’interpretazione circa l’ambito di applicazione del presente allegato C) è demandata all’Agenzia per la Coesione Sociale su parere del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.